



REP. N°2005/2024 del 19/11/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 05/10/2024 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot.n° 123061 del 09/10/2024, con la quale il Comune di Gela – Comando Polizia Municipale – Nucleo Tutela Ambiente, trasmette Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale, dell'abusivismo edilizio a carico della Ditta **Rizzo Salvatore**, nato a “omissis” il “omissis” e **Farruggia Antonia**, nata a “omissis” il “omissis” entrambi ivi residenti in “omissis”, per opere edili abusive eseguite sul fabbricato per civile abitazione sito in C/da Roccazzelle catasto fg. 106 part. 225 del Comune di Gela (CL);

- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella realizzazione di un “Fabbricato al piano terra, di circa 100 metri quadri, avente struttura portante in cemento armato costituita da fondazioni, pilastri e travi in c.a., pareti perimetrali e di tramezzatura intera in muratura, il tutto a sostegno della copertura piana a lastrico solare, realizzata con solaio in latero-cemento. Il predetto fabbricato risultava rifinito in ogni sua parte, essendo già installati gli impianti idrico ed elettrico, i sanitari, la pavimentazione, gli infissi interni ed esterni. Tutti gli ambienti erano arredati ed il fabbricato risultava abitato. Inoltre sui lati Sud ed Est del fabbricato era stata realizzata una tettoia aperta di circa 65 metri quadri, avente struttura portante in scatolare metallico, (pilastri e travi tra loro saldati) in cui i pilastri erano ancorati al suolo di calpestio mediante piastre e bulloni metallici, manto di copertura composto da perline in legno con sovrastanti tegole in cotto, munita di grondaie e pluviali. Infine sul lato Ovest era presente una scale in c.c.a. che consentiva l'accesso al lastrico solare e sul lato Nord del fabbricato era stato realizzato un vano adibito a garage deposito, di circa 15 metri quadri, in muratura, con copertura ad una falda avente pendenza Sud-Nord, realizzata in latero-cemento, avente quota di gronda di circa 2,70 mt. e quota di colmo di circa 3,70 mt.. munita di grondaie e pluviali. Il lotto di terreno si presentava recintato con recinzione in muratura sul lato Sud, dove era installato il cancello di ingresso, mentre sui lati Est, Ovest e Nord la recinzione era realizzata con paletti e rete in metallo”. L'illecito edilizio é ubicato in C/da Roccazzelle catasto fg.106, part. 225 del Comune di Gela;

- che detti abusi ricadono secondo il PRG nel territorio del Comune di Gela (CL);

- che il verbale di Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 123061 del 09/10/2024;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti

attuativi, recante “Provvedimenti per l’edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Rizzo Salvatore**, nato a “omissis” il “omissis” e **Farruggia Antonia**, nata a “omissis” il “omissis” entrambi ivi residenti in “omissis”, sul fabbricato per civile abitazione in C.da Roccazzelle catasto fg. 106, part. 225 del Comune di Gela (CL), nella qualità di responsabili di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell’Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi